



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Allegato alla deliberazione del C.C. N.
17 in data 03.04.2007

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE
DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E
DEL VOLONTARIATO**

CAPO I

VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE

Art. 1

Principi di carattere generale

Il Comune di Cologno al Serio, promuove e valorizza la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e, in adesione alle vigenti disposizioni di Legge ed in attuazione dell'articolo 47 dello Statuto comunale, valorizza la funzione sociale dell'Associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove l'autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, educativo, culturale, sportivo e del tempo libero, per affermare il valore della vita e migliorarne la qualità, per contrastare l'emarginazione e per promuovere l'immagine della Comunità all'esterno.

Art. 2

Finalità

Ai sensi dell' art. 49– comma 2 - dello Statuto Comunale è istituito nel Comune di Cologno al Serio l'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO, secondo lo schema allegato al presente regolamento e al fine di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazionismo nell'ambito del territorio comunale.

L'Albo ed il Regolamento che ad esso si riferisce disciplinano le attività propositive e consultive delle libere associazioni senza fini di lucro, per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle scelte d'interesse pubblico e rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.

A tal fine le Associazioni possono così essere distinte:

- a) Associazioni ricreative, culturali, educative, sportive, del tempo libero, di tutela dell'ambiente, della salute e dei diritti umani, che sono utili per lo sviluppo culturale e fisico delle persone.
- b) Associazioni di volontariato costituite al fine solidaristico e verso terzi con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti e comunque che fanno riferimento alla L. 266/91 e alla L. R. 22/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente regolamento determina:

- a) I requisiti che le forme associative devono possedere per essere iscritte all'Albo comunale, ai sensi del comma 2, dell'articolo 49 dello Statuto comunale;
- b) I rapporti tra Amministrazione comunale ed le Associazioni per quanto riguarda le attività propositive, di consultazione e di collaborazione;
- c) I criteri per l'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari, in aggiunta a quanto già previsto dal vigente regolamento per la concessione di contributi e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere all'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni e del volontariato.

L'iscrizione all'Albo è condizione preferenziale, quando non indicata come indispensabile, per fruire di benefici economici, per accedere ai servizi municipali e fruire del patrocinio del Comune nelle iniziative assunte.

L'iscrizione all'Albo ha validità annuale e viene riesaminata su presentazione di istanza di rinnovo, come meglio disciplinato al capo II.

CAPO II

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

Art. 3

Struttura dell'albo

L'albo comunale delle Associazioni e del volontariato è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) settore socio-assistenziale e sicurezza sociale;
- b) settore attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) settore sviluppo economico;
- d) settore attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali.

I settori come sopra riportati possono essere modificati con deliberazione del Consiglio Comunale, in relazione all'evolversi dell'attività delle Associazioni e della legislazione nazionale e regionale. Ogni associazione può essere iscritta in una sola sezione, in base alla prevalenza dell'attività svolta.

Art. 4

Requisiti per essere iscritti all'Albo

1. I requisiti minimi richiesti per poter ottenere l'iscrizione sono:
 - avere sede e/o operare nel territorio comunale;
 - costituzione dell'Associazione da almeno sei mesi, certificata mediante registrazione dell'atto di Costituzione e Statuto presso gli organismi a ciò preposti;
 - non avere scopo di lucro e non essere costituiti in forme giuridiche confacenti ad entità con finalità lucrative;
 - perseguire le finalità riconosciute dallo Statuto Comunale;

- democraticità della struttura associativa, per quanto attiene la partecipazione degli aderenti alla vita dell'organismo e l'assunzione delle decisioni;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- obbligo di formazione del bilancio annuale;
- per le associazioni sportive dilettantistiche: essere iscritte negli appositi registri del Coni provinciale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 90 della L. 289/02 e successive modificazioni ed integrazioni.

Possono inoltre essere iscritte nell'Albo comunale associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.

Non possono essere iscritti:

i Partiti, le associazioni sindacali, professionali e di categoria, le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati, le associazioni aventi sede in altri Comuni, fatto salvo quanto disposto al precedente comma.

Art. 5

Modalità di iscrizione all'albo

La richiesta di iscrizione, a firma del legale rappresentante dell'associazione va inoltrata al Sindaco utilizzando l'apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali e sul sito Internet e dovrà pervenire all'ufficio Protocollo del Comune di Cologno al Serio entro il 30 novembre di ogni anno, corredata dai seguenti documenti:

- a) atto Costitutivo e Statuto dai quali risulti la sede dell'Associazione e nei quali risultino i requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento. Le rappresentanze locali di organizzazione ed associazioni costituite a livello nazionale/regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello Statuto dell'associazione nazionale/regionale e copia dell'iscrizione/affiliazione alla stessa della rappresentanza locale;
- b) ordinamento interno riportante l'elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche e con l'indicazione della persona cui è conferita la rappresentanza legale;
- c) elenco dell'eventuale patrimonio immobiliare di cui l'Associazione dispone con indicazione della destinazione;
- d) relazione sull'attività svolta dalla data di costituzione a quella di presentazione della domanda;
- e) per le Associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, copia del certificato o provvedimento attestante l'iscrizione o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso del requisito;
- f) copia dell'ultimo bilancio disponibile.

La domanda di iscrizione è soggetta ad istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti minimi richiesti, così come indicati nell'articolo 4 del presente regolamento. Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona con proprio provvedimento decide per l'iscrizione dandone comunicazione al legale rappresentante. Ove non venga riscontrata la sussistenza dei requisiti l'iscrizione, fatte salve le opportune richieste di integrazione di eventuale documentazione mancante, la stessa viene

negata. In tal caso può venir ripresentata l'anno successivo, qualora l'Associazione nel frattempo abbia ottenuto tutti i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo.

L'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni e del volontariato decorre dal 01 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 6

Aggiornamento dell'Albo

Ai fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, è prevista una revisione annuale dell'Albo stesso. Ogni Associazione deve pertanto far pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello della prima iscrizione, quanto segue:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta dal legale rappresentante dell'Associazione e con la quale si attesti il permanere dei requisiti dichiarati in sede di richiesta di prima iscrizione, ovvero eventuali modifiche – indicando quali – e allegando la necessaria documentazione attestante quanto dichiarato;
- relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare;
- programma delle attività che si intende svolgere per l'anno in corso.

Ogni altra variazione dei dati dichiarati in sede di prima iscrizione o dopo l'aggiornamento annuale dovrà in ogni caso essere comunicata – per iscritto – entro tre mesi dal suo verificarsi.

Art. 7

Cancellazione

La cancellazione dall'Albo avviene a seguito della perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione, oppure su richiesta del legale rappresentante dell'Associazione. In caso di accertata perdita dei requisiti il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona con proprio provvedimento dispone la cancellazione dell'Associazione dal Registro, dandone opportuna comunicazione al legale rappresentante.

CAPO III

FORME COLLABORATIVE

Art. 8

Attività propositiva e consultiva delle associazioni iscritte all'Albo

Le Associazioni iscritte all'Albo, in conformità all'art. 49 dello Statuto Comunale e del presente regolamento, al fine di sviluppare i rapporti con l'Amministrazione comunale e favorire la propria

funzione propositiva e di consultazione possono presentare istanze, petizioni, proposte di deliberazione e/o modifica di atti amministrativi in ambito culturale, sportivo, di solidarietà sociale, pace nel mondo, di volontariato, ambientale, del tempo libero e didattico - educativo.

Tale funzione risulta utile per perseguire finalità di pubblico interesse con l'Amministrazione Comunale per raggiungere scopi e decisioni comuni sulle attività da svolgere e sui servizi da erogare.

L'Amministrazione comunale può richiedere specifici pareri alle Associazioni iscritte all'Albo su materie di loro competenza: cultura, sport, volontariato, ambiente e salute, tempo libero, didattico - educative, proponendo incontri e consultazioni con le stesse, per un migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive e di iniziativa, al fine di giungere a comuni decisioni per l'interesse pubblico.

Art. 9 Convenzioni

L'Amministrazione comunale nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente può stipulare convenzioni con le Associazioni iscritte all'Albo e in possesso della certificazioni nazionale e/o regionale ai sensi della L. 266/91 e della L.R 22/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della legge 383/2000.

Nella scelta delle Associazioni con cui stipulare le suddette convenzioni, l'Amministrazione si attiene a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa dell'Associazione stessa in relazione al tipo di servizio da gestire e alle finalità da perseguire. A parità di requisiti, sarà data precedenza all'anno di costituzione dell'Associazione, tenuto conto della relativa anzianità.

Art. 10 Incentivo al volontariato

Al fine di supportare la nascita di nuove associazioni di volontariato sul territorio il Comune può erogare forme di sostegno alla fase iniziale dell'Associazione – anche ai fini di facilitare il percorso di iscrizione all'Albo comunale – mediante messa a disposizione gratuita di locali e/o strutture, o altri beni mobili da disciplinare con atto di indirizzo di Giunta comunale in relazione alle richieste presentate dall'Associazione medesima, nonché stampa di volantini e/o manifesti per la propaganda di iniziative ed eventi.

In ogni caso tali forme di sostegno al volontariato dovranno essere valutate tenendo conto della rilevanza per il territorio comunale della costituenda associazione e dovranno essere finalizzate alla promozione dell'attività del volontariato svolto in modo autonomo dall'Associazione stessa.

Art. 11 Utilizzo di strutture comunali

Fatto salvo quanto disciplinato dal precedente articolo 10, l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni costituisce requisito indispensabile per poter richiedere l'utilizzo gratuito di strutture comunali, ai sensi dell'articolo 2 del vigente regolamento per l'utilizzo delle strutture di proprietà

comunali. Sarà compito della Giunta comunale accordare tale beneficio, tenuto conto della rilevanza dell'attività svolta dall'Associazione che ne ha fatto richiesta.

Art. 12

Consulta comunale delle Associazioni

Con il presente regolamento è costituita la Consulta comunale delle Associazioni. Essa è così composta:

- Assessore alle politiche sociali in qualità di Presidente;
- n. 1 rappresentante delle Associazioni iscritte all'Albo, designati dai legali rappresentanti delle stesse.

Hanno diritto di partecipare alla Consulta anche gli Assessori nei cui ambiti di competenza rientrano i singoli argomenti all'ordine del giorno.

Compete alla Consulta esprimersi in merito alle materie disciplinate dall'articolo 8 del presente regolamento.

Le sedute della consulta sono pubbliche e vengono convocate con avviso scritto almeno 8 giorni prima dalla data prevista per la riunione.

La consulta si riunisce:

- entro il mese di marzo di ogni anno al fine di meglio esercitare il proprio ruolo propositivo e di programmazione dell'attività sul territorio e entro la fine dell'anno per la verifica dell'andamento delle attività programmate;
- quando ne facciano richiesta almeno 2/3 delle Associazioni iscritte;
- ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno.

Le decisioni assunte dalla Consulta hanno funzione propositiva per l'Amministrazione comunale e non sono vincolanti.

CAPO IV

CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 13 – Concessione di finanziamenti e benefici economici

Fatto salvo quanto disciplinato al precedente CAPO III – articoli 8 – 9 - 10 e 11, per le modalità di concessione di benefici economici a sostegno dell'attività ordinaria e per iniziative straordinarie, alle associazioni iscritte all'albo comunale, nonché per la concessione di patrocinio si rimanda a quanto disciplinato dal vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati

CAPO V ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 14 Diritti delle associazioni iscritte all'Albo

Alle Associazioni iscritte nell'Albo viene inviata copia degli Ordini del Giorno di tutte le riunioni che vengono convocate del Consiglio comunale e delle Commissioni comunali permanenti che trattino argomenti attinenti, in modo diretto o indiretto, l'attività trattata dalle Associazioni.

Art. 15 Tutela dei dati delle associazioni iscritte all'Albo

I dati relativi alle Associazioni iscritte all'Albo comunale verranno trattati in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali e nel perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti.

La comunicazione dei dati riguardanti le Associazioni iscritte all'Albo potranno essere fatte ad altri soggetti pubblici che ne facciano richiesta scritta, previa verifica dell'interesse pubblico rilevante che ne giustifica la richiesta.

Gli stessi potranno altresì essere comunicati a soggetti privati che ne facciano richiesta scritta solo qualora l'interesse perseguito dal richiedente sia finalizzato alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni in favore delle Associazioni iscritte all'Albo.

In tutti gli altri casi, i dati raccolti potranno essere comunicati solo in forma anonima e per il perseguimento di indagini statistiche o di ricerca sociale.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Iscrizione all'Albo in sede di prima applicazione

In sede di prima applicazione del presente regolamento, si intendono iscritte all'Albo comunale delle Associazioni e del volontariato – salvo verifica del possesso dei requisiti minimi – tutte le associazioni che abbiano presentato istanza in tal senso nel corso dell'anno 2003.

Art. 17
Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme contenute in regolamenti comunali incompatibili con l'applicazione della disciplina contenuta nel presente atto.
E' altresì abrogato l'articolo 4 "Commissione: Consulta degli Enti e delle Associazioni" contenuto nelle norme di funzionamento delle Commissioni temporanee – approvate con atto C.C. n. 26 del 24.05.2003 – in quanto sostituito dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 18
Pubblicità dell'Albo delle Associazioni e del volontariato

L'Albo delle Associazioni e del volontariato è pubblicato in copia all'Albo pretorio del Comune e sul sito internet entro il 30 giugno di ogni anno, mentre l'originale viene conservato agli atti dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona.

Art. 19
Entrata in vigore

Il presente regolamento e il relativo Albo comunale delle Associazioni e del volontariato entreranno in vigore con decorrenza 01.01.2004.